

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 24 novembre 2003, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 266 della medesima legge.
Le tabelle A e B di natura prettamente contabile, che contengono variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2003, si omettono.

Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 19.

“Variazione al Bilancio di Previsione per l’anno Finanziario 2003, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 29, comma 3”

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Norma di riferimento

1. La presente legge regionale di variazione al bilancio annuale 2003 è emanata ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 29, comma 3.

Articolo 2

Variazione

1. Sono apportate, in termini di competenza e cassa, allo stato di previsione dell’entrata ed allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l’esercizio 2003, approvato con legge regionale 5 agosto 2003, n.16, le variazioni alle unità previsionali di base rispettivamente riportate nelle allegate tabelle A e B.

2. Le tabelle A e B costituiscono la nota di variazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 20, comma 6, lettera d).

Articolo 3

Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria

1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre il completamento del mutuo, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 31, articolo 3, per un importo pari ad euro 45.454.557,40.

2. L’onere per la copertura della quota di ammortamento, capitale ed interessi, è a carico della unità previsionale di base 7.25.046 “Rimborso di prestiti e mutui”.

3. Il bilancio di previsione di cui alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 16, si intende conseguentemente variato nelle unità previsionali di base 13.43.86 delle entrate e 4.15.38 della spesa per l’importo di cui al comma 1.

Articolo 4

Intesa istituzionale di programma

1. L’attuazione dell’intesa istituzionale di programma - accordo di programma quadro - infrastrutture per i

sistemi urbani - di cui al secondo protocollo aggiuntivo del 1 agosto 2003, è assicurata con l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite negli esercizi precedenti e già reiscritte nella competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 alla unità previsionale di base 1.4.11.

Articolo 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge emanata in conformità alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18 novembre 2003

Bassolino

Testo Abrogato